



**COMUNE
DI
MIRANDOLA**
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 89

Del **29/04/2026**

Proposta n. 108/2026

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MIRANDOLA E LA PROVINCIA DI CREMONA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI MIRANDOLA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL CCNL DEL 16.07.2024 RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA DIRIGENZA DELLE FUNZIONI LOCALI

L'anno **duemilaventisei**, questo giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore 16:00 in ottemperanza alla deliberazione di Giunta comunale n.39 del 30/03/2022 avente ad oggetto "Disciplina delle sedute di Giunta comunale in modalità "videoconferenza", appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in modalità videoconferenza.

Fatto l'appello e accertata l'identità dei componenti mediante piattaforma di collegamento audio-video ZOOM, sono presenti:

N	Nominativo	Funzione	Presenza	Assenza
1	BUDRI LETIZIA	Sindaco		X
2	MARCHI MARINA	Assessore	X	
3	DONNARUMMA MARCO	Assessore	X	
4	CARAFOLI LUCA	Assessore	X	
5	SECCHIA LISA	Assessore	X	
6	LUPPI FEDERICA	Assessore		X

Presenti: **4**

Partecipa il Segretario Generale Margherita Clemente

Essendo legale il numero degli intervenuti, Marina Marchi Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 30, comma 2-sexies del Dlgs. 165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possano utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni;

- l'art. 36 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area dirigenza delle Funzioni Locali del 16.07.2024 prevede:

"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso degli interessati, dirigenti assegnati da altri enti a cui si applica la presente sezione per periodi predeterminati, previa convenzione tra i due enti e con impegno di lavoro in favore di entrambi.

2. La convenzione di cui al comma 1 può stabilire che il rapporto di lavoro del personale interessato continui ad essere amministrato dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione, con le modalità che dovranno essere stabilite nella medesima convenzione.

3. L'ente titolare del rapporto di lavoro continua a corrispondere l'intero stipendio tabellare nei valori previsti dal CCNL oltre ad altre voci del trattamento fondamentale eventualmente spettanti; corrisponde inoltre, in ragione della prestazione lavorativa che continua ad essere resa presso tale ente, la retribuzione di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, correlandole, rispettivamente, alla posizione su cui è conferito l'incarico ed alla valutazione positiva di performance conseguita.

4. L'Ente utilizzatore corrisponde, in aggiunta a quanto previsto al comma 3, anche in deroga al valore massimo di cui all'art. 37, comma 6, un importo a titolo di retribuzione di posizione pari al 30% del valore economico della posizione su cui è conferito l'incarico presso tale Ente. In base alla valutazione di performance conseguita, corrisponde inoltre, previa valutazione positiva, un importo a titolo di retribuzione di risultato, fino ad un massimo del 10% del valore economico della suddetta posizione.

5. La convenzione di cui al comma 1 definisce la ripartizione tra i due Enti degli oneri finanziari. Resta fermo che tutte le somme erogate a titolo di retribuzione di posizione e di risultato devono essere poste interamente a carico dei fondi di cui all'art. 57 del CCNL del 17.12.2020 (Disciplina Fondo retribuzione di posizione e di risultato) dei due Enti".

- ai sensi del citato art. 36 del CCNL 16.07.2024 il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;

Dato atto che:

- con comunicazione Pec, prot. 30992 del 30.04.2026, a firma del Presidente della Provincia di Cremona, acquisita al protocollo generale dell'Ente con 19730 del 29.04.2026, tendente a richiedere il nulla osta alla mobilità a valere dall'1.11.2026, del dipendente a tempo indeterminato, Ing. Andrea Lui, Dirigente del Settore II° - Territorio, Ambiente e Lavori Pubblici del Comune di Mirandola;

- con comunicazione Pec prot. 19781 del 29.04.2026, a firma del Segretario Generale, il Comune di Mirandola rilascia il nulla osta per la mobilità esterna fra Enti ai sensi dell'art. 30 Dlgs 165/2001, ai fini del trasferimento, presso la Provincia di Cremona del suddetto dipendente, proponendo al tempo stesso la sottoscrizione di una convenzione ex-art. 36 CCNL dell'Area dirigenza delle Funzioni Locali sottoscritto il 16.07.2024, per l'utilizzo congiunto del dipendente stesso già dal mese di Maggio e fino al 31.10.2026 al fine di poter inserire il dirigente in oggetto nell'Amministrazione Provinciale e contestualmente consentire all'Amministrazione Comunale di approntare la riorganizzazione del proprio assetto;

- il dipendente ha manifestato disponibilità a tale soluzione;

Visto l'allegato schema di Convenzione di cui all'art. 36 del CCNL relativo al personale dell'Area dirigenza delle Funzioni Locali del 16.07.2024, che definisce le modalità di utilizzo del dipendente, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti di disciplina dell'utilizzo congiunto del dipendente, fra i due Enti, secondo il dettato contrattuale;

Visto il CCNL relativo al personale dell'Area dirigenza delle Funzioni Locali del 16.07.2024

Visto il Dlgs. 165/2001;

Richiamati:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Statuto Comunale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 del 22.12.2025 di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 22.12.2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 21.01.2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

Su proposta del Responsabile del procedimento, individuato nella persona del Responsabile Servizio Personale e Paghe, che dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione, che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;

Visti:

- lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento;
- l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore IV° - Sicurezza, Gestione Risorse Umane e Promozione Territoriale, dott. Gianni Doni, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria, dott.ssa Manuela Martini, come da delega prot. 55104/2025, in assenza del Dirigente del Settore V – Finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. N.267 del 18 Agosto 2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nella forma di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, l'allegato schema di *Convenzione tra il Comune di Mirandola e la Provincia di Cremona per l'utilizzo congiunto, di un dipendente del Comune di Mirandola, ai sensi dell'art. 36 del CCNL del 16.07.2024 relativo al personale dell'area dirigenza delle funzioni locali* (documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale - Allegato A);
2. di precisare che l'utilizzo congiunto decorre dal 4 Maggio 2026 fino al 31.10.2026;
3. di dare atto che il trattamento economico del dipendente e criteri di riparto degli oneri finanziari tra i due Enti sono puntualmente disciplinati all'articolo 3 della Convenzione in parola;
4. di demandare al Sindaco la sottoscrizione della Convenzione;

Successivamente, ritenuta l'urgenza di dar corso al presente atto, al fine di provvedere alla sottoscrizione della convenzione, con voti favorevoli unanimi, resi nella forma di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Vice Sindaco
Marina Marchi

Il Segretario Generale
Margherita Clemente